

PROVINCIA DI VERCELLI

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER N. 5 ANNI DELL' ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (C.D.S.) ANNI 2023-2024-2025-2026.

CIG :

CPV: 79940000-5

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada per l' annualità 2023-2024-2025-2026.

Con il contratto vengono trasferiti al concessionario il rischio operativo e tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle violazioni al CDS. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva ed ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo alla Provincia, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto del contratto stesso.

Tutte le comunicazioni inviate ai debitori dovranno essere improntate ai principi di trasparenza ed efficacia, sottoscritte dal concessionario con tutti i riferimenti telefonici e di posta elettronica ove poter accedere da parte dei destinatari ad informazioni aggiuntive.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento della concessione avrà inizio a far data dalla stipula del contratto per una durata di cinque anni. Si intende affidare le annualità 2023-2024-2025-2026 non prescritte fino alla scadenza del contratto. Dopo la scadenza del contratto, il concessionario non potrà procedere alla notifica di nessun atto ingiuntivo, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati entro la scadenza del contratto, fatturando l'aggio di cui al successivo art. 6.

Art. 3 - SERVIZI MINIMI RICHIESTI

Il concessionario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico trasmessa dalla Stazione Appaltante, la bonifica delle posizioni anagrafiche e l'invio di un documento riepilogativo con l'elenco dei soggetti scartati con la precisazione delle motivazioni. Dopo l'attività di bonifica, il concessionario trasmetterà l'elenco delle posizioni valide, indicando per ogni tipologia l'ammontare del credito.

Il concessionario potrà procedere alla stampa ed alla postalizzazione solo dopo la validazione da parte dell'ente della prova di stampa.

Le ingiunzioni fiscali dovranno essere, prevalentemente, notificate a mezzo PEC, in via residuale il concessionario potrà procedere alla notifica degli atti, ove previsto per legge, con l'invio di posta raccomandata A/R, atto giudiziario, o con l'ausilio di messi notificatori che garantiscono l'esito della notifica.

Le spese postali e di notifica saranno anticipate dal concessionario ed addebitate al debitore unitamente alle spese di procedura, senza alcun onere a carico dell'Ente.

In caso di notifica non andata a buon fine, da rinnovare e/o di procedura di incasso infruttuosa, il concessionario applicherà la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Il concessionario dovrà predisporre il prospetto riepilogativo degli incassi mensili con indicazioni delle competenze maturate e con contestuale fatturazione del compenso.

Durante la fase della riscossione coattiva il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'utenza un servizio di Call Center con una linea telefonica dedicata e una copertura giornaliera di minimo 5 ore, dal lunedì al venerdì.

Ogni ultimo giorno del mese deve essere prodotto un report sul servizio svolto.

Prima di procedere con l'invio dell'ingiunzione fiscale, il concessionario dovrà predisporre ed inviare un sollecito di pagamento, ove sia necessario, successivamente predisporre e notificare l'ingiunzione fiscale, come da Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910. Decorsi, inutilmente, i termini di 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale dovrà attivare le procedure cautelari e/o esecutive idonee a garantire la riscossione del credito, ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, essendo state espletate infruttuosamente tutte le procedure, cautelari ed esecutive regolate dalla legge.

Inoltre, il concessionario gestirà per l'Ente le fasi cautelari ed esecutive, effettuando una valutazione del profilo di solvibilità del debitore e svolgendo tutte le attività di ricerca dei beni mobili, immobili, crediti e somme da pignorare con analisi dettagliata e mirata al fine di evitare azioni sproporzionate al carico ingiunto.

La fase esecutiva dovrà essere gestita dal concessionario con la notifica nei modi e nei tempi previsti dalla legge, la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e legale per gli adempimenti di pubblicità e da esibire dinanzi alle autorità competenti. Il concessionario dovrà procedere alla vendita dei beni mobili ed immobili, in proprio e/o attraverso l'utilizzo dell'istituto delle vendite.

Qualora tali attività dovessero risultare infruttuose, il concessionario dovrà provvedere ad informare la Provincia con una relazione redatta ad hoc al fine di consentire, per gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, lo stralcio del credito dai ruoli e/o per l'adozione delle procedure conseguenti.

Il concessionario si impegna ad un costante monitoraggio della posizione del contribuente insolvente, e qualora la sua situazione anagrafica e/o patrimoniale dovesse nel frattempo variare, e nell'ipotesi che, nelle more, sia trascorso un anno dalla notifica dell'ingiunzione, provvedere a notificare nei modi e tempi di legge l'intimazione che riattiva i termini per procedere con la fase esecutiva.

La gestione amministrativa del contenzioso, a carico del Concessionario, dovrà avvenire a decorrere dalla data dell'avvio del servizio. Ciò riguarda anche l'assistenza presso il Giudice di Pace, Tribunale e Suprema Corte di Cassazione, a seguito di contestazione dell'ingiunzione di pagamento per tutte le forme di illecito contestate.

Ai sensi dell' articolo 2-bis del D.L. 193/2016 convertito dalla Legge 01/12/2016 n. 225, le riscossioni saranno effettuate unicamente su conti correnti di tesoreria intestati alla Provincia di Vercelli sui quali vengono garantiti, al concessionario gli appositi accessi telematici per consentire allo stesso la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi al fine di procedere allo scarico dei pagamenti ed alla rendicontazione delle entrate. Il sistema dei pagamenti deve essere in linea ed aggiornato con il sistema dei pagamenti Pago PA in attuazione dell'art. 5 del Codice dell' Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.

Il Concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento per le singole entrate oggetto di concessione, il Concessionario andrà a specificare tutte le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Oltre alle incombenze previste, l'affidatario dovrà:

- a) svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio;
- b) nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili;
- c) è onere della società concessionaria porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine;
- d) osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali dell'ente concedente;
- e) osservare e rispettare le modifiche o le innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno;
- f) improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;

- g) designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative;
- h) adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16. Il concessionario sarà inoltre tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;
- i) impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto della presente gara;
- j) sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione;
- k) tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che potrà essere visualizzato via web dalla Provincia per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Oltremodo dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti nonché gli sgravi e/o notifiche e annullamenti.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE CONCEDENTE

L'ente concedente s'impegna a:

- a) consegnare all'affidatario della concessione, con apposito verbale, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento della concessione;
- b) favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'affidamento in corso;

- c) concordare con il concessionario tutte le attività da espletare;
- d) incaricare un proprio responsabile della vigilanza sull'attività del concessionario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- e) provvedere su richiesta del concessionario all'attivazione di ogni utile collegamento telematico o banca dati on-line ed a consentirne illimitatamente l'accesso;
- f) creare, qualora possibile, mediante apposita procedura e modulistica, un accesso a SIATEL intestato al concessionario;
- g) informare di eventuali pagamenti da parte dei contribuenti (per atti emessi dal concessionario) effettuati su diverso conto corrente dell'ente e/o di altra esattoria, impegnandosi a riversare tali somme sul conto corrente dedicato.

Art. 6 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE E COMPENSI

Il valore stimato della concessione per la durata di cinque anni al netto dell'IVA è di **€ 133.886,22** così suddivisi:

A	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	CPV	EURO
1	Valore concessione stimato applicando l'aggio a base di gara (3,5%) su un'ipotesi di incassato del 40% dei volumi sanzionati negli anni 2023-2024-2025-2026 pari ad € 6.134.730,00 IVA esclusa.	79940000-5	€ 85.886,22
2	Spese postali anticipate in nome e per conto dell'ente dal concessionario		€ 48.000,00
A	TOTALE IMPORTO CONCESSIONE		€ 133.886,22

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, con riferimento alla durata della concessione, stimati in € 35.807,17 calcolati sulla base delle prestazioni

e caratteristiche della concessione oggetto della procedura e delle tabelle ministeriali per i dipendenti del Settore "Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi"

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41 comma 14 del Codice.

Il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione risulta essere il CCNL Bancari ABI (codice CNEL J241). Gli operatori economici potranno eventualmente indicare un CCNL differente, purché congruente con l'oggetto della concessione, inserendo nella busta amministrativa la dichiarazione di equivalenza delle tutele contrattuali.

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che l'Amministrazione provinciale non è tenuta alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale di quest'ultima, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

L'aggio a base di gara è il seguente: **3,5%** sulle somme effettivamente riscosse a fronte della attività di riscossione coattiva delle sanzioni per violazione al codice della strada.

Il servizio viene compensato esclusivamente ad aggio calcolato sulle somme effettivamente riscosse, al netto:

- delle spese di notifica;
- delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive;
- di qualsiasi altra somma riscossa dal contribuente a titolo di spese.

Per le fasi cautelari ed esecutive, spettano al concessionario il rimborso delle spese postali, di notifica e delle spese relative alle procedure esecutive e/o cautelari previste dalle tabelle A e B approvate dal D.M. 14/04/2023.

Il rimborso delle spese postali delle ingiunzioni e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e/o cautelari con esito infruttuoso sono anticipate dal Concessionario ed addebitate ai contribuenti morosi ai sensi del comma 803 lettera B) della L. 160/2019 e degli artt. 2,5,7 del D.M. 14/04/2023. Ai sensi dell'art. 3 del presente capitolato in caso di notifica non andata a buon fine, da rinnovare e/o di pro-

cedura di incasso infruttuosa, il concessionario applicherà la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Il concessionario fatturerà mensilmente, con fatturazione separata, alla Provincia di Vercelli **specificando il n. di CIG, il n. di impegno di spesa, l'annualità di riferimento delle pratiche gestite.**

Tutti gli incassi derivanti dalla concessione oggetto di gara dovranno confluire su specifico conto intestato alla Provincia.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario medesimo. Il concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato l'ente concedente. La società concessionaria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente. L'ente concedente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'ente concedente se non previsto da disposizioni di legge. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 21/12/2018 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore della Provincia di Vercelli). Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice."

Art. 8 – UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

Il concessionario dovrà comunicare i nominativi dei propri dipendenti abilitati all'attività degli ufficiali di riscossione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 793 della Legge n. 160/2019.

Gli ufficiali della riscossione sono a tutti gli effetti di legge agenti contabili e dovranno redigere i conti giudiziali da trasmettere alla Provincia ai fini della rendicontazione alla Corte dei Conti.

In particolare dovranno redigere i report attinenti ad eventuali riscossioni a proprie mani delle somme dovute per il pignoramento, nonché la custodia delle cose pignorate.

Per i necessari accertamenti potrà essere abilitato da parte dell'ente impositore un ufficiale della riscossione per l'accesso all'Anagrafe Tributaria SIATEL-PUNTOFISCO, mentre per la verifica presso altre banche dati a pagamento quali Pubblico Registro Automobilistico, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate – servizi ipo-catastali, o altri è invece a totale carico del concessionario.

La Provincia darà al concessionario l'appoggio della propria autorità e la necessaria assistenza soprattutto per il reperimento dei dati anagrafici ed indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono essere variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell'atto da cui deriva il credito e l'inizio della procedura esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa.

Tutti gli atti dovranno essere sottoscritti dall'ufficiale della riscossione preposto.

Il concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva la Provincia da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio del servizio.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia di Vercelli tratterà i dati personali forniti dal concessionario in conformità a quanto previsto dalla normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla vigente legislazione nazionale unicamente per l'espletamento delle procedure relative al servizio in oggetto.

Art. 10 - PENALI

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, anche su segnalazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, procede all'applicazione di penali.

La penale per ogni giorno di ritardo è stabilita, ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo o in caso di irregolarità o di non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto

ammontare netto contrattuale.

Qualora le inadempienze contrattuali superino nel complesso il 10%, il Responsabile del Progetto promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023 l'ente concedente risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Qualora il concessionario sia inadempiente alle obbligazioni contrattuali, l'ente concedente, esperita infruttuosamente la procedura di un termine per l'esecuzione del servizio, se l'inadempimento rimane, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo compimento, in danno dell'esecutore inadempiente.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 11 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Il concessionario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'ente concedente a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro](#);
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato richiamato nell'invito e quanto offerto in sede di gara fanno parte integrante del contratto.

Art. 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla [direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014](#).

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli [articoli 1453 e seguenti del codice civile](#).

3. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle prestazioni effettivamente eseguite dal concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d'interesse;

Art. 14 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Alla scadenza contrattuale, la società concessionaria, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente. La società concessionaria si impegna inoltre a trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati, anche cartacee e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per la Provincia.

Il concessionario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 – Codice Appalti, condizione essenziale per procedere con l'affidamento è la costituzione, a garanzia degli obblighi di cui all'affidamento oggetto del presente capitolato, della cauzione prescritta, calcolata in ragione del 5% dell'importo contrattuale, di durata quinquennale.

Detta garanzia potrà essere costituita a scelta del Concessionario, alternativamente da cauzione o fideiussione. In caso la Ditta scelga la forma del deposito cauzionale o cauzione, la stessa Ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente.

In caso l'opzione ricada sulla costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione, essa dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Qualunque sia la forma di garanzia attivata, qualora l'Ente effettui su di essa prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta è tenuta a reintegrare l'ammontare originario della garanzia medesima.

La garanzia definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 189 del D.Lgs 36/2023 s.m.i.

Art. 16 – TRACCIABILITA'

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art.17 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato e del disciplinare di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.

Il concessionario è altresì tenuto ad osservare la regolamentazione provinciale in materia di entrate di tempo in tempo vigente.

L'aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovesse intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'affidamento e del relativo contratto. Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'affidamento è competente il Foro di Vercelli.